

TRIBUNALE DI TREVISO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale composto da:

dott. Maria Teresa Cusumano Presidente relatore

dott. Clarice Di Tullio Giudice

dott. Fides Azzolini Giudice

nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio promosso

da

[REDACTED]

con l'Avv. R. Bettini e l'Avv. M. Palladino,

nei confronti di

[REDACTED]

con l'Avv. F. Scatolini:

- noto il contenuto del ricorso e della memoria di costituzione;
- premesso che il ricorrente: a) adduce il peggioramento delle proprie condizioni economiche, ma anche le ragioni sottese al *revirement* giurisprudenziale introdotto dalla sentenza Cass. 11504/17, al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio relative all'assegno divorzile, previsto a suo carico, in sede di consensualizzazione della procedura di divorzio nel 2014, nella somma di Euro 1.900,00= mensili (rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita); b) chiede di poter versare direttamente al figlio [REDACTED], allorchè lo stesso avrà compiuto il 18° anno di età, l'assegno stabilito a titolo di concorso nel relativo mantenimento;
- rilevato che la resistente ha chiesto l'integrale rigetto di tutte le domande avanzate dal ricorrente, e conseguentemente la conferma delle condizioni del divorzio;

osserva

Le previsioni del divorzio sono sempre soggette alla clausola *rebus sic stantibus*, con conseguente diritto della parte di sottoporre a revisione le condizioni in origine stabilite al sopravvenire di mutamenti che alterino i presupposti sui quali le stesse erano state fondate (artt. 710 c.p.c. e 9 l. div.).



Il profilo del presupposto legittimante la richiesta di revisione è normalmente e tradizionalmente ricollegato a dati fattuali, relativi alle circostanze oggettive che sono state tenute in considerazione ai fini della pronuncia o dell'accordo.

Nel caso che ci occupa, il ricorrente è stato percettore dei seguenti redditi NETTI (reddito imponibile – imposta netta) per i periodi di imposta dal 2012 al 2016:

- PERIODO DI IMPOSTA 2012: € 89.953
- PERIODO DI IMPOSTA 2013: € 77.154
- PERIODO DI IMPOSTA 2014: € 81.947
- PERIODO DI IMPOSTA 2015: € 79.371
- PERIODO DI IMPOSTA 2016: € **63.095** (al lordo dell'assegno divorzile e dell'assegno di concorso al mantenimento del figlio [redacted] dovuti alla ex moglie)

La resistente è stata percettrice dei seguenti redditi NETTI (reddito imponibile – imposta netta) per i periodi di imposta dal 2012 al 2016:

- PERIODO DI IMPOSTA 2012: € 34.779
- PERIODO DI IMPOSTA 2013: € 36.554
- PERIODO DI IMPOSTA 2014: € 45661 (al lordo dell'assegno divorzile, pari a € 22.800 lordi annui)
- PERIODO DI IMPOSTA 2015: € 38.247 (al lordo dell'assegno divorzile, pari a € 22.800 lordi annui)
- PERIODO DI IMPOSTA 2016: € **42.381** (al lordo dell'assegno divorzile, pari a € 22.800 lordi annui)

All'atto della consensualizzazione della procedura divorzile, il *reddito medio* netto relativo al biennio immediatamente precedente (2012-2013) risultava essere, per ciascuna delle parti, il seguente:

- reddito medio netto periodo di imposta 2012/2013 [redacted] € **83.553**
- reddito medio netto periodo di imposta 2012/2013 [redacted] € **35.666,5**

Nel biennio immediatamente successivo al divorzio (2014-2015), il *reddito medio* netto è risultato essere, per ciascuna delle parti, il seguente:

- reddito medio netto periodo di imposta 2014/2015 [redacted] € 80.659
- reddito medio netto periodo di imposta 2014/2015 [redacted] € 41.954 (al lordo dell'assegno divorzile, pari a € 22.800 lordi annui).

Da quanto fin qui illustrato è evidente che nel periodo di imposta 2016 il reddito del ricorrente ha subito una flessione importante a fronte della quale, pur dovendosi tenere conto della flessione cui è andato incontro anche il reddito autonomamente prodotto dalla dr. [redacted] negli anni di imposta dal 2014 al 2016, va sicuramente disposta una riduzione dell'assegno divorzile rispetto alla misura stabilita in sede di divorzio.



Resta da domandarsi se, all'indomani dell'emissione della sentenza Cass. 11504/17, sussista una legittima aspettativa (o addirittura un vero e proprio diritto), per l'ex-coniuge obbligato al versamento dell'assegno divorzile, di rimettere in discussione, in forza dei nuovi principi, l'assetto in precedenza stabilito.

A questo riguardo, fermo restando che la sentenza della Cassazione non comporta affatto, *tout court*, il diritto per la parte obbligata di ottenere una modifica *ipso iure* delle condizioni di divorzio, si pone il problema di comprendere se la decisione in esame (basata su un impianto argomentativo e motivazionale serio e meditato, e su considerazioni effettivamente in linea con le mutazioni intervenute nel sottostante sistema socioculturale di riferimento) possa comunque essere tenuta in considerazione in termini di *ius superveniens* idoneo a giustificare, unitamente all'allegazione dei mutamenti di fatto, una revisione delle condizioni di divorzio.

Se così si ritenga, è evidente come i "giustificati motivi" indicati dall'art. 9 l.d. potranno essere ricondotti anche e proprio al nuovo spirito che legittima e deve sorreggere l'istituto dell'assegno di divorzio.

Alla domanda in esame deve darsi risposta affermativa, avendo la Suprema Corte precisato, con la sentenza numero 15481/2017, che il giudice, in sede di revisione dell'assegno, deve adeguarsi ai più recenti orientamenti e verificare se i motivi sopravvenuti alla base della richiesta di esonero dal mantenimento giustifichino una negazione dello stesso a causa dei sopravvenuti mutamenti di fatto, nella misura in cui sussista l'indipendenza o l'autosufficienza economica del beneficiario. A tal fine occorre riferirsi, prosegue la Corte, agli indici individuati con la sentenza numero 11504¹.

Tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva alla sentenza 11504, vi sono due ordini di parametri da utilizzare al fine di comprendere se vi sia o meno autosufficienza economica del coniuge richiedente l'assegno divorzile.

Da un lato parametri di natura personale; dall'altro parametri inerenti la sfera patrimoniale dei coniugi.

In ciascuno di tali ambiti rientrano voci di varia natura che vanno valutati dal tribunale complessivamente ed in relazione alla fattispecie concreta in esame.

Per ciò che concerne i parametri di natura personale, vanno ricondotti in tale categoria:

¹ "(...) la conferma dell'an, in un procedimento di revisione L. n. 898 del 1970, ex articolo 9, come quello in questa sede esaminato, suppone comunque la esistenza del diritto ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, articolo 10; così che, per poter confermare la debenza (an *debeatur*) dell'assegno divorzile, occorre verificare, con riferimento alla domanda della sua esclusione, se sussista la lamentata mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, l'impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive", senza condurre l'indagine giudiziale con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", così come affermato nel decreto in questa sede impugnato.

5.1. Infatti, con un recentissimo arresto (Sez. I -, Sentenza n. 11504 del 10/05/2017), reso in materia di disciplina delle conseguenze relative al divorzio tra i coniugi, mutando il precedente consolidato orientamento, questa Corte ha affermato i seguenti due principi di diritto:

a) Il diritto all'assegno di divorzio, di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, articolo 10, e' condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda puo' accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'an *debeatur*, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali "persone singole" ed il cui oggetto e' costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum *debeatur*, improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente piu' debole (articoli 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso. (...).



- a) le capacità fisiche e condizioni personali delle parti;
- b) le possibilità effettive di lavoro delle parti in relazione alla salute, all'età, al sesso;
- c) la ricerca da parte del coniuge eventualmente disoccupato di un'occupazione lavorativa consona all'esperienza professionale maturata e al titolo di studi conseguito o l'esistenza di concrete giustificazioni dell'impossibilità, per impedimento fisico o altra condizione personale, a svolgere qualsivoglia attività lavorativa;
- d) il contributo personale dato dal coniuge alla conduzione del *menage* familiare;
- e) la durata del matrimonio, anche in relazione alla circostanza che uno dei coniugi si sia occupato prevalentemente della cura della famiglia, a scapito della propria attività lavorativa e della propria crescita professionale: infatti, un'applicazione troppo rigorosa del nuovo orientamento giurisprudenziale rischia di penalizzare eccessivamente il coniuge che si sia dedicato prevalentemente alla famiglia, a scapito della propria attività lavorativa e della propria crescita professionale².

Quanto, invece, ai parametri di natura patrimoniale, devono essere tenute in considerazione:

- a) le possibilità effettive di lavoro delle parti in relazione al mercato del lavoro esistente nella zona geografica in cui esse risiedono;
- b) il possesso di patrimoni mobiliari ed immobiliari e di redditi (anche non dichiarati) da parte dei coniugi, **tenuto conto anche degli oneri che essi comportano;**
- c) il costo della vita nel luogo di residenza dei coniugi come certificato dai dati ISTAT più recenti e con eventuale riferimento alla provincia o regione di appartenenza;
- d) la stabile disponibilità di una casa di abitazione ed il titolo in base al quale è detenuta;
- e) la capacità di far fronte direttamente alle spese essenziali di vita (vitto, alloggio ed esercizio dei diritti fondamentali) o la necessità di accedere a sussidi economici erogati da enti territoriali o altre strutture pubbliche o private in base al reddito.

I parametri che si sono indicati devono essere applicati in concreto al caso di specie.

Relativamente ai parametri di natura personale, si rileva che la resistente ha compiuto 61 anni lo scorso settembre ed è notaio dal 1985.

Da sette anni esercita tale professione a [REDACTED] in associazione con [REDACTED]

Il matrimonio tra le parti risale al 1981, mentre la comparizione dei coniugi davanti al Presidente f.f. per l'udienza di separazione consensuale è del 8.1.'09.

² Sicuramente è diverso – e necessita di soluzioni difformi – il caso di una coppia di giovani coniugi che hanno sempre entrambi svolto un'attività lavorativa e il cui matrimonio ha avuto breve durata, da quello di una coppia di coniugi che ha ormai superato i sessant'anni ed in cui soltanto il marito ha lavorato, mentre la moglie si è occupata sempre della famiglia a discapito della sua attività lavorativa, da quello ancora di una coppia in cui entrambi i coniugi hanno sempre lavorato e avuto dei figli, che al momento del divorzio sono minorenni o economicamente non autosufficienti.



Il rapporto coniugale è, dunque, durato quasi trent'anni, e dal matrimonio sono nati due figli che la dott.ssa [redacted] ha seguito personalmente, cercando di raccordare le proprie scelte professionali alle esigenze della famiglia.

Delle energie profuse dalla dottoressa [redacted] nella cura e nella crescita dei figli deve senza dubbio tenersi conto al fine della valutazione dell'*an* dell'assegno divorzile, ma va anche considerato che ormai [redacted] è prossimo alla maggiore età.

Al contempo, la scelta della [redacted] di rinunciare, all'indomani della separazione, alla propria carriera presso lo studio avviato di [redacted] per tornare a [redacted] ivi ricongiungendosi alla propria famiglia d'origine per trovare collaborazione nella crescita del figlio - allora decenne - [redacted] iniziando in tale città a svolgere la stessa attività associandosi con altro notaio (con prospettive di carriera verosimilmente inferiori), non può essere valutata quale mera scelta personale della resistente, inidonea ad influire sulla determinazione del diritto all'assegno divorzile. Detta decisione, condivisa con l'altro genitore, è stata effettuata per trovare nella propria famiglia di origine un valido apporto nella crescita e nella educazione di [redacted]

Relativamente ai parametri reddituali, si è già evidenziato il calo dei redditi autonomamente prodotti cui la [redacted] è andata incontro negli ultimi tre periodi di imposta.

Trattasi di redditi che consentono di far fronte direttamente alle spese essenziali di vita (spese di locazione, utenze, vitto, acquisto dei beni personali di ordinario utilizzo) ma che, a fronte degli esborsi per il patrimonio improduttivo di reddito (per non essere ancora avvenuta la divisione immobiliare con il coniuge) e degli oneri di mantenimento nei confronti del figlio, va considerato allo stato insufficiente a garantirle il raggiungimento dell'autosufficienza economica, anche parametrandolo al costo della vita come risultante dagli indici Istat per la zona di residenza ([redacted])

Ciò è dimostrato dal fatto che la medesima *"per estinguere da un lato il mutuo acceso al momento del trasferimento a [redacted] nel 2010 e dall'altro per prendere un prestito chirografario (doc. 15) (...) è stata costretta a vendere la quota di 1/3 di proprietà di una casa pervenutale per successione (quale già risultante dalla perizia del 2014) (doc. 16)"*.

In un caso, come quello di specie, in cui vi è un matrimonio di durata quasi trentennale nel corso del quale i coniugi hanno costruito un patrimonio comune contando sul connubio tra le reciproche capacità reddituali, al fine di valutare l'autosufficienza economica del coniuge economicamente meno abbiente non può considerarsi la mera capacità di far fronte direttamente alle spese essenziali di vita, ma deve considerarsi anche la necessità di far fronte alle spese per la conservazione, *pro quota*, del patrimonio comune, fino a completa divisione avvenuta.

Se è vero, infatti, che si entra nel matrimonio come "singoli" e che come "singoli" si è destinati ad "uscirne", a seguito dello scioglimento definitivo del vincolo coniugale, è nondimeno anche vero quanto magistralmente messo in evidenza dalla migliore dottrina: la peculiare dignità sociale dell'istituto - per la quale, significativamente, esso è ricercato anche tra le persone dello stesso sesso e che, di conseguenza, non può essere ignorata dall'ordinamento nella complessiva regolamentazione dei



suoi effetti - sta nel rappresentare esso, per i coniugi, un momento di intima compenetrazione delle sfere personali ed (inevitabilmente) economiche, le cui conseguenze devono essere disciplinate in modo tale da assicurare comunque l'adeguata partecipazione di ciascuno a quanto insieme complessivamente costruito.

Il matrimonio, con gli assetti economico-personali che ne siano derivati, insomma, almeno ove esso sia effettivamente consistito in "*una vera comunione di vita e di interessi*", non può essere considerato alla stregua di una parentesi tendenzialmente irrilevante, ma quale base che consentirà a ciascuno un successivo autonomo percorso esistenziale: solo così potrà conferirsi un senso sistematicamente coerente - e, allora, pienamente condivisibile - al principio di "*autoresponsabilità*".

E' necessario allora assicurare al coniuge più debole un'adeguata perequazione, in quella prospettiva attuativa del valore di parità che deve rappresentare il sostrato di qualsiasi opzione nel campo della definizione degli assetti economici (anche) post-coniugali, prima di poter assumere, come parametro di riferimento, una "*indipendenza economica*" intesa in chiave solo oggettiva ed astratta (semplicemente valutando, cioè, la complessiva situazione reddituale e patrimoniale della "persona singola" dell'ex coniuge alla luce di dati statistici generali, come il "costo della vita nel luogo di residenza", giungendo all'applicazione di indici di "sufficienza" economica per il "proprio sostentamento" rigidamente standardizzati).

E' verosimile pensare che, concluso il procedimento divisionale con riferimento agli immobili in proprietà con l'odierno ricorrente, allo stato improduttivi di reddito e non abitati, per i quali gli ex coniugi affrontano spese e tasse assai elevate, l'odierna resistente potrà essere considerata complessivamente in grado di mantenersi autonomamente.

Fino a tale momento, per le ragioni tutte fin qui illustrate, appare equo e conforme a giustizia rideterminare l'assegno divorzile dovuto alla resistente, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento ed impregiudicata, per il passato, l'operatività della diversa previsione contenuta nella sentenza di divorzio, in complessivi € 800,00= mensili, annualmente rivalutabili ai sensi degli indici istat di aumento del costo della vita.

Non sussistono invece i presupposti per consentire che il ricorrente versi l'assegno di contributo al mantenimento di [REDACTED] direttamente nelle mani di quest'ultimo, che è prevalentemente collocato e vive presso la madre, alla quale pertanto spetta il diritto di percepire l'assegno.

Le spese di lite, attesa la sostanziale novità della questione trattata ed il recente mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, sono interamente compensate fra le parti ex art. 92 comma secondo c.p.c.

p.q.m.

a) in accoglimento del ricorso attoreo solo per quanto di ragione, ridetermina l'assegno divorzile dovuto alla resistente, a decorrere dalla pubblicazione del presente procedimento ed impregiudicata, per il passato, l'operatività della diversa previsione contenuta nella sentenza di divorzio, in



complessivi € 800,00 mensili, annualmente rivalutabili ai sensi degli indici istat di aumento del costo della vita;

b) respinge ogni diversa domanda.

c) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 9.1.'18

Il Presidente estensore

Dr. Maria Teresa Cusumano

